



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I – Ordinamenti scolastici, esami e scrutini, istruzione non statale

Prot. n. MPIA00DRPU/2146
Il dirigente: dott. Donato MARZANO

Bari, 11.3.2010

Ai Sigg. Gestori/Rappresentanti legali
delle Scuole paritarie e non paritarie
della regione PUGLIA

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti
degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
della Regione PUGLIA

LORO SEDI

Al sito WEB

S E D E

OGGETTO: DD.MM. 29 novembre 2007, n. 263 e 10.10.2008, n.82: *Modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Presentazione domande per a.s. 2010/2011.*

Con i decreti ministeriali indicati in oggetto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'emanare disposizioni in ordine alle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ha fissato al **31 marzo** di ogni anno il termine per la presentazione delle relative domande.

1. INCLUSIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1bis, comma 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, *“sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:*

- a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I – Ordinamenti scolastici, esami e scrutini, istruzione non statale

- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie”.

Ai sensi del successivo comma 5 “le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria ... per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio”.

La **domanda di iscrizione** dei suddetti elenchi regionali, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, devono essere presentate dai Gestori/Rappresentanti legali a questa Direzione Generale **entro il 31 marzo 2010**.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in data successiva al termine suindicato.

Per facilitare la compilazione di tali richieste si allega alla presente nota un FAC-SIMILE di domanda unitamente all'elenco dei documenti che dovranno essere prodotti a corredo della stessa.

La domanda dovrà recare la firma originale del Gestore (se persona fisica) o del Legale Rappresentante dell'Ente gestore.

L'U.S.R., verificata la documentazione prodotta dalla scuola, in caso di riscontro positivo, iscrive **entro il 30 giugno** la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

Entro il medesimo 30 giugno l'U.S.R. comunica alla scuola che ha prodotto la domanda l'**esito positivo o negativo** del procedimento.

Entro il 30 novembre successivo alla data di scadenza di presentazione della domanda, l'Amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare appositi accertamenti ispettivi.

L'elenco regionale delle scuole non paritarie è **aggiornato e pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno**.

2. MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI

Entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la scuola paritaria deve dichiarare espressamente la **propria volontà di restare iscritta** nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti (art. 3, punto 1, D.M. n. 263/07)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I – Ordinamenti scolastici, esami e scrutini, istruzione non statale

In caso di mancata dichiarazione questo Ufficio inviterà la scuola a provvedere al suddetto adempimento **entro il termine perentorio di 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione.

La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale deve comunicare a questa Direzione generale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa.

In caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale differente, la scuola **deve presentare una nuova domanda** di iscrizione nell'elenco regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Lucrezia Stellacci